

IL DOCUMENTO Depositare le motivazioni in Cassazione

«Il blitz al cantiere non fu terrorismo» I No Tav scagionati

*I giudici ammettono l'uso di bombe molotov
«Ma non vennero lanciate contro le persone»*

→ L'assalto al cantiere dell'alta velocità ferroviaria di Chiomonte non fu un atto di terrorismo, perché è stata esclusa «la sussistenza del dolo di attentato all'incolumità delle persone». Lo scrive la Corte Suprema di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui respinge il ricorso presentato dalla procura di Torino nei confronti di tre manifestanti No Tav che parteciparono al blitz avvenuto la notte tra il 13 e il 14 maggio 2013. I manifestanti, sottolineano i giudici nel documento, lanciarono «alcune bottiglie incendiarie destinate a distruggere i mezzi d'opera presenti nel cantiere, senza alcuna volizione diretta di attentare all'incolumità delle persone». Insomma, per la Cassazione non c'era l'intenzione di far male a nessuno, non agli operai e neppure ai poliziotti. Lo dimostrerebbero, tra le altre cose,

anche alcuni passaggi di una conversazione intercettata all'interno di un ristorante cinese di Milano alcuni mesi dopo l'assalto in Val di Susa. Lucio Alberti, uno dei tre attivisti finiti poi sotto processo, parla con un amico e spiega che l'obiettivo era quello di «bruciare almeno una camionetta degli sbirri e due o tre mezzi del cantiere». Alberti prosegue nel racconto e sottolinea che, anche se erano riusciti a bruciare solo un mezzo del cantiere, l'azione aveva comunque avuto il suo senso «politico», perché «politicamente l'obiettivo era anche quello di non far male a nessuno». Per raggiungere l'obiettivo fissato, i manifestanti No-Tav avrebbero dovuto infatti «forzare un pò di più», ma «nessuno se la sentiva di fare male alla gente, nonostante quello che ovviamente dicono i giornali». Per la Cassazione, questa conversazione



L'assalto al cantiere venne portato durante la notte tra il 13 e il 14 maggio 2013

è «genuina e spontanea», e pertanto «affidabile». E proverebbe che non ci fu alcuna volontà «di ledere le persone o attentare alla loro incolumità». Lucio Alberti, Graziano Mazzei e Francesco Sala parteciparono all'assalto di Chiomonte, insieme ad altre 17 persone, la notte tra il 13 e il 14 maggio del 2013, utilizzando razzi, petardi, bombe carta e bottiglie molotov che avevano incendiato un compressore al varco del tunnel dove gli operai stavano lavorando. Il tribunale di Torino, il 22 dicembre 2014, aveva annullato l'ordinanza con la quale il gip aveva applicato ai tre indagati la custodia in carcere per terrorismo, uniformandosi alle indicazioni già espresse dalla Cassazione che sulle violenze dei No Tav aveva raccomandato ai giudici di merito di non ricondurre ogni forma di dissenso alla matrice terroristica.

E a proposito del terrorismo, la prima sezione penale della Corte Suprema spiega adesso «che non è sufficiente il solo atteggiamento psicologico dell'agente per integrare tale finalità, ma è necessario che la condotta posta in essere sia idonea a intimidire la popolazione, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, costringendo i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto». Un atto come la costruzione del Tav, per intenderci. Non basta, pertanto, l'intenzione di arrecare un danno. Il danno dev'essere causato in modo concreto. E non può, «il finalismo terroristico, limitarsi a un fenomeno esclusivamente psicologico».

[g.fal.]